

* * *

Fallimento N. 26/2014

Curatore: Avv. Tiziana Di Michele

Giudice Delegato: Dott. Anna Fortieri

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 104-TER, L.F.

La sottoscritta Avv. Tiziana Di Michele con studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 83, nella
qualità di curatore del fallimento,

p r e m e s s o

che, a norma dell'art. 87 L.F., è stato depositato in cancelleria l'inventario, relativo ai beni mobili,
il 31.10.2014 e l'inventario relativo ai beni immobili, in data 18.11.2014;

a norma dell'art. 104-ter, co. 1, l. fall., il Curatore sottopone all'approvazione della S.V. il
seguente

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

e le correlate richieste di autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione, impegnandosi ad
integrarne i punti che – a giudizio della S.V. – meritino un chiarimento, nonché a depositare un
programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

I N D I C E

1. Situazione patrimoniale della fallita

2. Azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie da esercitare

3. Vendita dei singoli cespiti

4. Conclusioni

1. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA FALLITA.

Presupposto del programma di liquidazione è la formazione dell'inventario, atto questo finalizzato all'apprensione, ricognizione e valutazione dei beni del fallimento, vincolati al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Pertanto, si sono assunte informazioni emergenti dall'inventario, integrandole con ulteriori elementi di fatto e di giudizio utili per la redazione ed attuazione del programma di liquidazione. Inoltre sono stati individuati i contratti pendenti e le determinazioni che la scrivente, nei limiti posti dalla legge fallimentare, si riserva di assumere.

Sicuramente, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda; né sono pervenute proposte di concordato.

BENI IMMOBILI

LUOGO	DESCRIZIONE	VALORE DI STIMA	GRAVAMI
MONTESILVANO (PE)	APPARTAMENTO	€ 110.200,00	IPOTECA VOLONTARIA E ISCRIZIONI IPOTECA GIUDIZIALE – TRASCRIZIONE SENTENZA DICH. FALL.
MONTESILVANO (PE)	APPARTAMENTO	€ 117.600,00	IPOTECA VOLONTARIA E ISCRIZIONI IPOTECA GIUDIZIALE – TRASCRIZIONE SENTENZA DICH. FALL.
MONTESILVANO (PE)	APPARTAMENTO	€ 114.200,00	IPOTECA VOLONTARIA E ISCRIZIONI IPOTECA GIUDIZIALE – TRASCRIZIONE SENTENZA DICH. FALL.
MONTESILVANO (PE)	APPARTAMENTO	€ 114.200,00	IPOTECA VOLONTARIA E ISCRIZIONI IPOTECA GIUDIZIALE – TRASCRIZIONE SENTENZA DICH. FALL.
TIVOLI (RM)	FONDACO	€ 900,00	TRASCRIZIONE SENTENZA DICH. FALL.
TOTALE		€ 457.100,00	

La scrivente ha riscontrato che, per uno degli immobili siti in Montesilvano, è stato sottoscritto contratto di locazione ad uso abitativo tra la BBA Food s.r.l. e la Sig.ra Paolone Alberta, in data 10.03.2014, il cui

canone locatizio ammonta ad € 380,00 mensili; a decorrere dal mese di aprile 2014, la Curatela fallimentare riscuote i canoni che la locataria mensilmente versa.

Con riferimento all'immobile sito in Tivoli, si segnala che la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 non ancora ha rilasciato la certificazione storica ventennale, malgrado i solleciti messi in atto dal perito.

I valori stimati risultano dalla perizia redatta dall'Arch. Massimo DI Michele, depositata in copia in cancelleria ed inserita nel fascicolo della procedura, in data 18.11.2014.

BENI MOBILI

NATURA	DESCRIZIONE	VALORE DI STIMA	GRAVAMI
ATTREZZATURE	ATTREZZATURE DA CUCINA	€ 1.780,00	NESSUNO
MOBILI ED ARREDI	TAVOLI E SEDIE	€ 518,00	NESSUNO
RIMANENZE MERCE	BOTTIGLIE ALCOLICI E SUPERALCOLICI	€ 138,00	NESSUNO
TOTALE		€ 2.436,00	

I valori stimati risultano dalla perizia redatta dall'Arch. Massimo Di Michele, depositata il 31.10.2014, in cancelleria ed inserita nel fascicolo della procedura.

I detti beni sono già stati venduti in data 16.12.2014, giusta provvedimento emesso dal Giudice Delegato, del 13.10.2014, al prezzo pari ad € 3.000,00 oltre IVA e spese di pubblicità, per una cifra complessiva pari ad € 3.734,42.

CREDITI

TIPOLOGIA CREDITO	VALORI NOMINALI	SCADENZA	PRESUMIBILE REALIZZO
CLIENTI	€19.000,00 (EVEVAL)	(31.12.2014)	improbabile
CREDITI VERSO INSOLVENTI	€ 132.551,46 (S..F.S. ITALIA s.r.l.)		Improbabile (la società debitrice è in liquidazione)
TOTALE	€ 151.55,46		

Il credito verso clienti si riferisce esclusivamente alla posizione attiva risultante nell'atto notarile stipulato tra la venditrice BBA FOOD s.r.l. e la Eveval s.r.l. con sede in Silvi, in data 28.02.2014 Rep. N. 16406 a firma del Notaio Marco Faieta, avente ad oggetto un immobile sito in Silvi. Il detto credito pari ad € 19.000,00, costituisce una limitata quota del valore dello stesso (una copiosa parte del detto valore è stata oggetto di compensazione e la restante quota è stata oggetto di acollo di mutuo).

Il credito verso insolventi riguarda il compenso per l'avviamento dell'unità operativa della BBA Food s.r.l., sita in Martinsicuro presso il Centro Commerciale "Il Grillo", fatturato alla SFS Italia s.r.l., in data 20.03.2012, per un importo complessivo pari ad € 145.200,00 (I.V.A. inclusa). Tale somma doveva essere pagata a mezzo di n. 12 assegni bancari (di cui non si ha nemmeno copia e di cui non si conosce su quale banca siano stati tratti, poiché la scrittura privata intercorsa tra la società fallita e la S.F.S. Italia s.r.l. non specifica nulla in proposito) di € 12.100,00 cadauno, con scadenza mensile dal 30.04.2012 al 31.03.2013. Esaminando la contabilità, i primi tre titoli risultano essere stati incassati dalla BBA Food s.r.l., ma sono tornati indietro perché insoluti; gli altri non sono stati messi all'incasso. Dai partitari risulta essere stata incassata, nell'anno 2012, la somma complessiva di € 12.648,54, per piccole rimesse.

In riferimento al detto credito verso clienti insolventi, occorrerà procedere al recupero del credito medesimo, attraverso apposita azione giudiziale. La S.F.S. Italia s.r.l. risulta, a decorrere dal luglio 2014, essere stata posta in liquidazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA

IMMOBILI	€ 457.100,00
BENI MOBILI	€ 3.734,42
CREDITI	€ 151.551,46
LIQUIDITA'	€ 0,00
TOTALE	€ 612.385,88

Dai dati che precedono, l'attivo concorsuale può quindi essere stimato in € 612.385,88.

Tuttavia tale importo potrebbe essere soggetto a rettifiche, in ragione della effettiva recuperabilità dei crediti e del prezzo di realizzo della vendita dei beni immobili (i beni mobili sono già stati venduti, come sopra detto).

* * *

2. LE AZIONI RISARCITORIE, RECUPERATORIE E REVOCATORIE DA ESERCITARE.

Considerato che il decalogo delle azioni in oggetto rappresenta immaginabili profili di riservatezza – potendo i soggetti passibili di tali azioni porre in essere condotte preventive finalizzate a neutralizzarne gli effetti, per esempio, mediante atti di dispersione del patrimonio o dei documenti probatori – la Curatela chiede alla S.V. di disporre la segretezza o, quantomeno, il divieto di divulgazione di questa parte del programma.

2.1 *Compravendite immobili siti in Notaresco*

Va segnalato che dall'esame delle scritture contabili emergono delle discordanze con quanto indicato nell'atto notarile a firma del Dott. Marco Faieta Notaio in Silvi, con Rep. N. 14898 del 15.10.2012, inerente tre compravendite immobiliari; invero, dall'esame del detto atto notarile, risultano incassate somme pari ad € 289.938,63 erogate da Corderia d'Abruzzo s.r.l. in favore della BBA Food s.r.l., nella prima compravendita; nonché € 153.039,95 erogate dal Sig. Alessandrini Davide, nella seconda compravendita. Detti importi, tuttavia, dall'analisi delle scritture contabili, non risultano essere mai stati incassati.

La Curatela, in riferimento alla mancata riscossione delle suindicate somme, ritiene necessario procedere, in via preliminare, con l'accertamento della loro avvenuta riscossione, da parte della società poi dichiarata fallita. Qualora non risultassero essere mai stati riscossi, sarà opportuno procedere con **azione recuperatoria** degli stessi.

2.2 *Compravendita immobile in Giulianova*

Dall'esame dell'atto notarile del 22.12.2011, a firma del Dott. Marco Faieta, emerge che la BBA Food s.r.l. **acquistava la piena proprietà del bene immobile** facente parte del fabbricato sito in Giulianova (TE) Zona industriale di Colleranesco, e precisamente: unità immobiliare allo stato grezzo, al prezzo di € 1.815.000,00 inclusa iva, di cui € 735.000,00 la parte venditrice dichiarava

di aver ricevuto in data contestuale all'atto; € 1.080.000,00, la parte venditrice delegava ed accollava alla parte acquirente, che accettava, di pagare alla Tercas spa, quale ammontare del residuo del mutuo di originari Euro 1.200.000,00; successivamente, con atto notarile del 07.08.2013, la BBA Food s.r.l. **vendeva alla LIASA 9.7 Coop. Sociale a responsabilità limitata** con sede in Tivoli alla Piazza Garibaldi n.14, l'immobile sito in Giulianova al prezzo di € 2.298.790,00 regolato come segue: € 1.100.000,00 contestualmente all'atto, a mezzo di assegno bancario (di cui non risulta l'esistenza o, quanto meno, il transito in bilancio); € 1.198.790,00 sarebbero stati pagati dalla data dell'atto, senza interessi, entro tre anni; inoltre, a garanzia della dilazione di pagamento, la società acquirente si impegnava a fornire alla parte venditrice, entro dodici mesi a decorrere dal 07.08.2013, fidejussione bancaria o di primaria assicurazione; **tuttavia, non faceva seguito alcun accollo del mutuo acceso con la Tercas, da parte della società acquirente.**

In definitiva, la BBA FOOD s.r.l. si è spossessata del bene immobile in questione, senza ricevere nulla in cambio. Inoltre, la Banca Marche, presso cui l'assegno bancario suddetto è stato tratto, ha rilasciato una dichiarazione da cui si evince che lo stesso non è tornato indietro per l'estinzione e pertanto, presumibilmente, non è stato negoziato.

La Curatela ha ritenuto opportuno procedere con un'apposita istanza rivolta al G. D. al fine di poter agire con **un'azione revocatoria** nei confronti della Liasa, prima ancora del deposito del presente programma di liquidazione, per impedire che, nel frattempo, la società acquirente vendesse l'immobile stesso. Pertanto, è stato avviato apposito giudizio innanzi al Tribunale di Pescara proc. n. 5740/2014 R.G. prima udienza 25.02.2015. Giudice Dott. Capezzerà.

2.3 Gruppo elettrogeno

In merito al gruppo elettrogeno (tipo Green Power GP 145 S/I che la BBA Food srl ha acquistato dalla Maxi Foods s.r.l. al prezzo di € 42.955,00, cifra comprendente l'apparecchio e l'installazione, giusta fattura 21128 del 05.12.2011), la Curatela individua l'opportunità di un'azione risarcitoria.

Stando alle notizie raccolte nonché esaminando la documentazione in atti, è emerso che il gruppo elettrogeno si trovava presso la D'Andreamatteo s.n.c. con sede in Pescara alla Via Vespucci n. 174; la detta officina aveva riparato il gruppo elettrogeno che, però non veniva ritirato poiché la società dichiarava di non avere la disponibilità di € 4.632,20 + iva, necessari per la sua riparazione.

Tuttavia, a seguito di sopralluogo compiuto dalla Curatela in data 07.06.2014, è risultato che il detto gruppo elettrogeno era stato demolito, sebbene dalla documentazione agli atti emergeva che era stato regolarmente riparato.

La Curatela ha fondato timore di credere che il detto mezzo non sia stato demolito ma ceduto dalla D'Andreamatteo, a terzi, a titolo oneroso. D'Altronde il documento consegnato dalla D'Andreamatteo snc alla scrivente attesta che il 29.10.2013, la Abbondanza Francesco srl ha trasportato il bene suddetto, per la demolizione. A ben esaminare il detto documento, alla voce annotazioni, risulta indicato "gruppo elettrogeno Green Power GP 145", ma tale documento non reca il numero di matricola NEF67TM2AS500 che è stato riportato nella scheda lavoro nonché nelle lettere di sollecito della D'Andreamatteo. Pertanto non si è assolutamente certi che il bene rottamato fosse il gruppo elettrogeno in questione.

Alla luce di quanto sopra indicato, appare necessario procedere con un'azione risarcitoria, affinché la società fallita venga indennizzata del valore del gruppo elettrogeno in questione ovvero di una somma da riconoscersi in via equitativa. Inoltre, si ritiene che la causa de qua possa avere una durata di circa quattro anni e che il valore della stessa si aggiri intorno a € 10.000,00 (diecimila,00). Va infine evidenziato che il danneggiante opera, a pieno regime, presso la sua sede sita in Pescara alla Via Vespucci e, pertanto, è anche immaginabile la recuperabilità dell'importo. Una dettagliata ricostruzione della vicenda con la relativa documentazione probatoria risulta allegata alla relazione ex art. 33 L.F. 1 comma, a cui si rimanda.

* * *

3. VENDITA DEI SINGOLI CESPITI.

3.1 La vendita dei beni immobili avverrà in conformità a quanto stabilito dall'art. 107, 1.fall. In particolare, si potrà procedere come segue:

è già stato dato incarico all'Arch. Massimo Di Michele, di redigere perizia di stima dei beni immobili per la cui vendita si procederà a mezzo di vendita senza e con incanto, previa pubblicità sulle apposite riviste.

La vendita dei beni mobili è già avvenuta, preventivamente, giusta provvedimento del Giudice Delegato del 13.10.2014 (per la merce venduta, è stata redatta perizia ad opera dell'Arch. Massimo Di Michele).

3.2 Per quanto riguarda i crediti e le azioni recuperatorie e risarcitorie sopra individuati, la scrivente procederà come segue: formulerà personalmente le richieste di pagamento; indi, in caso di insuccesso, darà incarico a un legale per il recupero giudiziale, previo esperimento di un ultimo tentativo di definizione stragiudiziale; si ritiene di individuare nello studio dell'Avv. Sergio Iannucci sito in Pescara alla Via A. Di Vestea n. 7 nonché nello studio dell'Avv. Giuseppe Gialloreto sito in Tollo alla Via Santa Marina n. 9, i legali che danno affidamento per competenza e diligenza, come rilevato a seguito di precedenti collaborazioni.

L'eventuale cessione di crediti tributari, che dovessero maturarsi nel corso della procedura, sarà oggetto di un successivo esame.

* * *

4. CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso, a norma dell'art. 104-ter, co. 1, l. fall.

chiede

che la S.V. voglia approvare il programma di liquidazione e voglia autorizzare la sottoscritta a dare corso a tutte le azioni sopra prospettate e mettere in atto tutti i punti sopra delineati.

Ai sensi dell'art. 104-ter, co. 5, l'approvazione del programma tiene luogo delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'adozione degli atti e l'effettuazione delle operazioni incluse nel programma medesimo e qui di seguito indicate:

- a) esercizio delle azioni risarcitorie e recuperatorie, come specificato al § 2;
- b) esercizio delle azioni revocatorie ai sensi dell'art. 67, co. 1, co. 2, e dell'art. 2901 cod. civ., come specificato al § 2;
- c) vendita degli immobili, come specificato al § 3.

Nell'assicurare la S.V. che la liquidazione si svolgerà con la massima informazione possibile e che ogni significativa variazione al presente programma sarà oggetto di uno specifico supplemento da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 104-ter, co.1, si porgono, con rispetto, i migliori saluti.

Pescara, 14.01.2015

Il Curatore

(Avv. Tiziana Di Michele)